

## CIRCOLARE LAVORO

15/06/2016

La circolare contiene le **News** più importanti degli ultimi quindici giorni in materia fiscale, i prossimi **adempimenti e scadenze** per le imprese e una **guida pratica** che tratta in maniera sintetica e schematica l'argomento di maggior rilievo dell'ultimo periodo.



## Sommario

<b>Sommario</b> .....	<b>2</b>
<b>NEWS</b> .....	<b>3</b>
1.1 FdS: riscossione tributi erariali.....	3
1.2 FdS bilaterale ormeggiatori e barcaioli .....	3
1.3 Ultima mensilità per ASpI, MiniASpI e NASpI.....	4
1.4 Domande on line per congedo di paternità Fornero .....	5
1.5 ISEE disabili con nuova DSU .....	6
1.6 Bando ISI 2015: elenchi delle domande.....	6
1.7 Call center Accordo sul cambio di appalto.....	6
1.8 Intermittenti: controlli dal 27 giugno.....	7
1.9 Nuove Faq per dimissioni telematiche .....	8
1.10 Versione aggiornata per il TU salute e sicurezza sul lavoro .....	8
1.11 Contributi 2016 per coltivatori diretti.....	9
1.12 Esenzione dall'obbligo di reperibilità durante la malattia.....	10
1.13 Fondo di solidarietà bilaterale alternativo: prestazioni solo con decreto.....	11
1.14 Unico 2016 Quadro RR .....	11
1.15 Incontro Inps-CDL: bonus occupazionale Garanzia Giovani.....	12
1.16 Sgravio lavoratori liste di mobilità: proroghe e trasformazioni entro 31/12/2012 .....	13
1.17 CDM: modifiche al Decreto semplificazioni e voucher .....	14
1.18 Telecamere finte: violazione dello Statuto .....	16
1.19 Procedura per incentivo assunzione dei disabili.....	17
1.20 Promozione welfare aziendale.....	18
<b>ADEMPIMENTI E SCADENZE</b> .....	<b>20</b>
1 luglio 2016.....	20
11 luglio 2016.....	20
<b>GUIDA PRATICA</b> .....	<b>21</b>
Voucher per il lavoro accessorio .....	21
<b>Informazioni di contatto</b> .....	<b>24</b>



## 1.1 FdS: riscossione tributi erariali

Con Decreto Interministeriale - Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - n. 95439 del 18 aprile 2016, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato emanato il Decreto relativo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.

Il Fondo ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti, delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni del titolo II, D.Lgs. n. 148/2015.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.I. n. 95439/2016, il Fondo di solidarietà in questione ha altresì lo scopo di attuare, nei confronti dei medesimi lavoratori, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente:

- favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

## 1.2 FdS bilaterale ormeggiatori e barcaioli

Il 18 aprile 2016 è stato emanato il Decreto interministeriale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze - n. 95440 del 18 aprile



2016 relativo al "Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani", in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Fondo è volto ad assicurare ai lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, a prescindere dalla consistenza numerica dell'organico, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Più nello specifico, il Fondo di solidarietà provvede all'erogazione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

L'assegno ordinario:

- richiede che la riduzione o sospensione dell'attività lavorativa sia dovuta ad una situazione di crisi del Gruppo;
- è di importo pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali.

Chiarisce il D.I. n. 95440/16 che i Gruppi che fanno ricorso alla prestazione non possono in nessun caso coinvolgere più di 40 unità lavorative all'anno per un periodo non superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno per un massimo di 3200 giorni di cassa integrazione complessivi annui e comunque nei limiti massimi di durata di cui all'articolo 30, D.Lgs. n. 148/2015.

### 1.3 Ultima mensilità per ASpl, MiniASpl e NASpl

Con messaggio n. 2107 del 12 maggio 2016, l'INPS, a seguito di numerose segnalazioni da parte degli utenti in merito alla mancata erogazione dell'ultima mensilità di disoccupazione, ha richiamato le proprie sedi territoriali ad un più puntuale controllo delle domande in via di definizione in ambito ASpl, MiniASpl, ove ancora presenti, e NASpl, per evitare la sospensione ingiustificata dell'ultima mensilità di prestazione.

Pertanto, le sedi sono invitate a stilare con cadenza mensile una lista in cui siano elencate le domande per cui residui un'ultima mensilità da erogare ed a non richiedere la presentazione da parte dell'utente del mod. Aspi/com o Naspi/com al fine dell'erogazione dell'ultima mensilità, a meno che non vi siano particolari motivi.

In tale occasione l'Istituto ha sottolineato l'importanza di procedere, in occasione dell'ultimo



pagamento dell' ASpl, MiniASpl e NASpl:

- all'inserimento dei contributi assenti in fase di accoglimento della domanda;
- al controllo e all'inserimento dell' indennità di mancato preavviso di cui si sia venuti a conoscenza successivamente, alla verificata della presenza di Partita IVA attiva o di una sua nuova apertura;
- alla verifica della presenza di attività autonoma in essere o dell'avvio di una nuova attività autonoma;
- al controllo degli eventi di malattia ed in particolare di quelli relativi ai lavoratori marittimi;
- al controllo degli eventi di maternità;
- alla verifica della presenza nel Casellario lavoratori attivi di attività in corso presso Casse Professionali;
- alla verifica dell'archivio Infocamere;
- alla verifica della presenza di modelli ANF-PREST, in particolare quando non presentati contestualmente alla domanda della prestazione di disoccupazione, seguendo il percorso: Consultazione > pannello ANF.

#### 1.4 Domande on line per congedo di paternità Fornero

L'articolo 4, comma 24, lettera a), Legge n. 92/2012, ha istituito un congedo obbligatorio (un giorno) e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o entro il quinto mese dall'ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozioni o affidamenti.

La Legge di stabilità 2016, nel disporre la proroga di tali congedi anche per l'anno 2016, ha aumentato il congedo obbligatorio del padre da uno a due giorni.

Stante quanto sopra l'INPS, con messaggio n. 2046 del 9 maggio 2016, ha comunicato che per l'anno in corso possono fruire dei 2 giorni di congedo obbligatorio, anche in via non continuativa, i padri lavoratori dipendenti con evento parto, adozione o affidamento avvenuto dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

L'Inps ha aggiornato le procedure per recepire quanto previsto dalla Legge di stabilità 2016.



## 1.5 ISEE disabili con nuova DSU

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con le sentenze nn. 841, 842 e 838 del 2016, ha dichiarato illegittime le previsioni del DPCM n. 159/2013 in forza del quale i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati ai disabili in conseguenza della loro condizione venivano computati tra gli importi da includere nel reddito valido ai fini ISEE.

Stante quanto sopra, la Legge n. 89/2016, di conversione del D.L. n. 42/2016, all'articolo 2 sexies, ha messo fine alla questione relativa all'ISEE per i disabili e, in attesa di una revisione complessiva del regolamento ISEE, con Decreto Direttoriale n. 146 del 1° giugno 2016 è stato, quindi, approvato il modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché le relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del DPCM n. 159/2013, per quanto riguarda i nuclei familiari con persone disabili.

Per il calcolo dell'ISEE sono adesso esclusi dal reddito utile, gli assegni e gli altri importi erogati ai disabili ma è stato eliminato il sistema delle franchigie.

## 1.6 Bando ISI 2015: elenchi delle domande

Sul portale INAIL sono presenti gli elenchi cronologici delle domande, divise per regione, relative al Bando ISI 2015, inoltrate il 26 maggio 2016 tramite procedura informatica.

Gli elenchi sono ordinati in base all'orario di ricevimento delle domande e i progetti ammessi al finanziamento sono contrassegnati dalla lettera "S".

Si ricorda che entro il 1° luglio 2016, le imprese collocate in posizione utile devono trasmettere alla sede INAIL territorialmente competente tutta la documentazione a completamento della domanda, utilizzando la posta elettronica certificata.

## 1.7 Call center Accordo sul cambio di appalto

La Legge n. 11 del 2016, all'art 1, comma 10, dispone che "In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".



In data 30 maggio 2016 Assotelecomunicazioni – Asstel e SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, hanno stipulato un'intesa dando attuazione alla suddetta norma relativa al caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, riaffermando che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione è il CCNL di riferimento per il settore dei call center.

In forza dell'espresso richiamo ai CCNL contenuto nell'art. 1, comma 10 della Legge 11/2016, le parti, con l'accordo del 30 maggio 2016, si sono date atto dell'immediata applicabilità della procedura in questione e del conseguente e necessario aggiornamento dell'art. 53, commi da 10 a 12, del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione in relazione alle specifiche previsioni per il settore del Customer Care.

### 1.8 Intermittenti: controlli dal 27 giugno

Ai sensi dell'art. 13 comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, fatta eccezione per i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari.

In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Poiché tale previsione era già stata inserita nel D.Lgs. n. 276/2003 con l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 76/2003 e poiché, ai sensi del successivo comma 3, ai fini del calcolo delle giornate si computano esclusivamente quelle di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013, il prossimo 27 giugno scadrà il triennio di applicazione del tetto massimo di impiego dei lavoratori intermittenti.

Da tale data sarà possibile per gli organi ispettivi applicare la norma che prevede la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato e tempo pieno ed indeterminato del rapporto in caso di superamento del predetto tetto a partire dalla data del superamento, così come chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 35 del 29 agosto 2013.

Dal 28 giugno 2014 il calcolo del periodo per il lavoro intermittente sarà effettuato conteggiando le prestazioni effettuate, a partire dal giorno in cui sarà resa la prestazione, a



ritroso di tre anni.

### 1.9 Nuove Faq per dimissioni telematiche

Il 3 giugno 2016 sul portale cliclavoro sono state aggiornate la FAQ relative alla nuova procedure delle dimissioni e risoluzioni consensuali telematiche. Le nuove FAQ:

- confermano che la procedura di dimissioni telematiche deve essere effettuata con riferimento ai rapporti di lavoro privati, a prescindere dalla natura del datore di lavoro e quindi anche ai lavoratori assunti presso una società privata a partecipazione pubblica totalitaria;
- sostengono che i moduli in lingua tedesca sono validi non solo per i cittadini della Provincia Autonoma di Bolzano, in quanto non risultando alcuna limitazione esplicita, questi possono essere utilizzati alla stregua di quelli in lingua italiana;
- in caso di lavoratore divenuto “incapace”, la procedura telematica può essere effettuata da un Tutore nominato legalmente dal Tribunale, anche se, nel caso di specie, occorre comunque verificare cosa sia stato disposto nel provvedimento del Tribunale in relazione agli atti del tutore e a quelli dell’interdetto.

### 1.10 Versione aggiornata per il TU salute e sicurezza sul lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile la versione aggiornata a giugno 2016 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

La versione del T.U. è aggiornata:

- alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 39/2016 in vigore dal 29 marzo 2016;
- agli interpelli in materia di sicurezza dal n. 6 al n. 16 del 2015 e dal n. 1 al n. 10 del 2016;
- al Decreto Dirigenziale 18 marzo 2016 riguardante il dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;
- alla lettera circolare prot. 2597 del 10 febbraio 2016 sulla Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo;



- con gli importi corretti della sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione riportati nella circolare ministeriale n. 33/2009;
- con le sanzioni corrette per la violazioni dell'art. 80, comma 1;
- con il quadro dei trasgressori di cui all'art. 72;
- con l'estratto della circolare n. 26 del 12 ottobre 2015 e la nota prot. 19570 del 16 novembre 2015 sulle modifiche alla sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14.

### 1.11 Contributi 2016 per coltivatori diretti

L'INPS, con circolare n. 93 del 7 giugno 2016, ha reso noto che, per l'anno 2016, le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed imprenditori agricoli professionali, comprensive del contributo addizionale del 2%, sono le seguenti:

- 23,2% (ridotta a 22,6% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 22,3% (ridotta a 21% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.

L'importo del contributo addizionale è rimasto invariato rispetto al 2015 ed è pari a € 0,66 a giornata.

#### Contribuzione di maternità

Anche per l'anno 2016 il contributo annuo, dovuto per la copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dell'indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di € 7,49.

#### Contribuzione INAIL

Il contributo dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l'anno 2016 resta fissato nella misura capitaria annua di:

- € 768,50 per le zone normali;



- €532,18 per i territori montani e le zone svantaggiate.

### Modalità di pagamento

Ricorda, infine, la circolare n. 93/2016 che, a partire dalla contribuzione dovuta per il corrente anno (1<sup>a</sup> rata: scadenza 18 luglio 2016), l'Istituto non invierà più le lettere contenenti gli estremi per il pagamento mediante modelli F24, ma gli stessi saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi agricoli.

## 1.12 Esenzione dall'obbligo di reperibilità durante la malattia

Il c.d. Decreto Semplificazione (D.Lgs. n. 151/2015) ha previsto una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità durante la malattia per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati e il D.l. 11 gennaio 2016 ha individuato le circostanze causali che danno diritto alle suddette esenzioni.

Stante quanto sopra, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

L'INPS, con circolare n. 95 del 7 giugno 2016, ha chiarito, innanzitutto, che dal campo di applicazione della norma sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata ed ha, nel contempo, sottolineato che, pur venendo meno, l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell'ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l'Istituto di effettuare comunque controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi.

### Istruzione per i datori di lavoro

La circolare n. 95/2016 ricorda, inoltre, ai datori di lavoro che, in caso di attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a "terapie salvavita" e "invalidità", non potrà essere utilizzato il canale per la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare.



Tuttavia, potranno essere segnalati alla Struttura INPS territorialmente competente, mediante PEC istituzionale, possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali si ravvisi la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della sede valutare l'opportunità o meno di esercitare l'azione di controllo, dandone notizia al datore di lavoro.

### **1.13 Fondo di solidarietà bilaterale alternativo: prestazioni solo con decreto**

Il Ministero del Lavoro ha offerto alcuni chiarimenti sul Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell'Artigianato, regolamentato dal Decreto Interministeriale predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015.

Con nota prot. n. 10984 del 18 maggio 2016, il Ministero ha evidenziato che il citato decreto interministeriale è attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti e detta:

- disposizioni per determinare criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria del fondo;
- requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione;
- criteri e requisiti per la contabilità del fondo;
- modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

Tali disposizioni regolamentano aspetti legati all'operatività del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo in questione, il quale, pertanto - conclude la nota - non può erogare le prestazioni se non dopo dell'entrata in vigore del suddetto decreto interministeriale.

### **1.14 Unico 2016 Quadro RR**

Il Modello Unico 2016/PF per il periodo d'imposta 2015, approvato con provvedimento del 29 gennaio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, prevede anche il quadro "RR" obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali degli Artigiani e Commercianti, Gestione Separata liberi professionisti.



Con circolare n. 97 dell'8 giugno 2016, l'INPS ha chiarito che il quadro RR del modello Unico deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione Separata, per la determinazione dei contributi dovuti all'INPS, ed ha fornito le istruzioni per la compilazione.

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2016 o il 18 luglio 2016, in quanto il 16 luglio cade di sabato (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2015 e primo acconto per l'anno 2016) ed entro il 30 novembre 2016 (secondo acconto 2016).

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2015 e primo acconto 2016 – nel periodo tra il 17 giugno e il 18 luglio 2016 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell'interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:

- "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
- "DPPI" nel caso dei liberi professionisti.

La circolare n. 97 si sofferma anche su rateizzazione e compensazione.

## 1.15 Incontro Inps-CDL: bonus occupazionale Garanzia Giovani

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con comunicato prot. n. 5795/U dell'1 giugno 2016, ha fornito alcune precisazioni e novità su temi correnti INPS, a seguito della riunione del 26 maggio 2016.

In particolare, è stato chiarito che l'istanza di bonus occupazione ordinaria fatta in attesa delle



istruzioni per il super bonus possono essere annullate, purché non sia già iniziata la fruizione. Qualora l'istanza non sia stata confermata su DiResCo, la stessa potrà essere annullata direttamente dalla stessa procedura ma se l'istanza presentata è stata già confermata occorrerà richiederne l'annullamento tramite l'attivazione dei "contatti" alla sede di appartenenza.

Inoltre, se l'assunzione a tempo indeterminato avviene entro 60 giorni dalla fine del tirocinio la profilazione sarà quella originaria; oltre il predetto termine, invece, il profilo sarà nuovamente riassegnato.

Infine, per quanto concerne l'incremento occupazionale, la circolare INPS n. 89/16 si è attenuta a quanto previsto, in materia di principi generali di fruizione degli incentivi, dall'articolo 31, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 150/2015, per cui devono intendersi superate le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con interpello n. 34/2014.

## **1.16 Sgravo lavoratori liste di mobilità: proroghe e trasformazioni entro 31/12/2012**

La Legge di Stabilità 2015 ha disposto che ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro.

Tuttavia, poiché per il 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono, per i lavoratori oggetto di licenziamento individuale, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità né gli incentivi inerenti al loro reimpiego (cosiddetta "piccola mobilità") l'INPS ha ritenuto, in via cautelare, anticipata al 31 dicembre 2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013, con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.

Con il messaggio n. 2554 dell'8 giugno 2016, l'Istituto ha sciolto la riserva e in attuazione della previsione contenuta nella Legge di stabilità 2015, ha fornito le istruzioni per la gestione dell'agevolazione in questione.

### **Destinatari**

Si ricorda che sono ammessi al beneficio i datori di lavoro che, entro la data del 31 dicembre



2012, hanno assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art.4, comma 1, D.L 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236.

Chiarisce il messaggio che l'espressione "hanno assunto" va interpretata estensivamente per cui la norma trova applicazione anche per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti agevolati, purché intervenute entro il 31 dicembre 2012.

Quindi, la previsione contenuta nella Legge di Stabilità 2015 riconosce e finanzia i rapporti agevolati instaurati entro il 31 dicembre 2012, fino alla loro naturale scadenza, senza possibilità di finanziare eventuali proroghe o trasformazioni intervenute in data successiva al 31 dicembre 2012.

### Indicazioni operative

I datori di lavoro già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 e nei confronti dei quali risultano emesse note di rettifica, non devono porre in essere alcun adempimento perché le procedure, automaticamente, effettueranno il ricalcolo delle note di rettifica riconoscendo l'agevolazione spettante.

I datori di lavoro già ammessi che, pur avendo esposto il codice tipo contribuzione agevolato, non hanno applicato la contribuzione ridotta, dovranno procedere all'invio di un flusso regolarizzativo per il recupero dell'agevolazione spettante.

Anche i datori di lavoro già ammessi al beneficio in riferimento ad assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro la suddetta data che non hanno esposto il codice tipo contribuzione agevolato dovranno effettuare la variazione delle denunce UniEmens relative al periodo di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda (UniEmens-vig) o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione; tali variazioni dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2016.

Infine, sottolinea il messaggio n. 2554/2016, i datori di lavoro che pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non hanno inoltrato l'istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere la richiesta - completa della documentazione necessaria - alla sede INPS competente per territorio avvalendosi della funzionalità "Invio istanze on line" all'interno del Cassetto previdenziale aziende entro il 31 luglio 2016.

## 1.17 CDM: modifiche al Decreto semplificazioni e voucher



Il Consiglio dei Ministri n. 119 del 10 giugno 2016 ha approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive di 5 decreti legislativi del Jobs Act. Importanti sono le modifiche approvate al c.d. Decreto Semplificazione inerenti le norme sui disabili, il controllo dei lavoratori e le dimissioni telematiche.

### Disabili

Per quanto concerne i disabili la modifica prevede che:

- la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguardi i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;
- l'importo delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di invio del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d'obbligo sia legata alla misura del contributo esonerativo;
- per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d'obbligo è applicabile la procedura della diffida che dispone la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti;
- gli importi delle sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di invio del prospetto informativo siano adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del Lavoro.

### Controllo dei lavoratori

A seguito dell'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro viene chiarito che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell'Ispettorato, qualora non si raggiunga l'accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell'Ispettorato.

Inoltre viene previsto che i provvedimenti autorizzatori adottati dall'Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico.

### Dimissioni telematiche

L'ultima modifica al D.Lgs. n. 151/2015 che emerge dal comunicato stampa del CdM riguarda



la nuova procedura di dimissioni telematiche e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dove si specifica che la procedura in questione non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Il Cdm, nella stessa giornata ha approvato modifiche al D.Lgs. n. 81/2015 riguardanti il lavoro accessorio.

Le novità saranno essenzialmente due:

1. i committenti imprenditori non agricoli ed i professionisti, dovranno comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato i dati del lavoratore, luogo e durata della prestazione almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio. Gli imprenditori agricoli dovranno effettuare la medesima comunicazione ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di mancata comunicazione sarà applicabile la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore e non sarà applicabile la c.d. diffida obbligatoria;
2. il settore agricolo sarà escluso dall'applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, pari a 2.000 euro (in realtà il limite è pari a 2020 euro netti come chiarito dalla circolare INPS n. 149/2015). L'esclusione è motivata dal fatto che l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori limiti.

E' comunque d'obbligo tener presente che per diventare definitive le modifiche sui voucher occorre ancora del tempo in quanto il CdM ha solo approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive di 5 decreti legislativi del Jobs Act.

### 1.18 Telecamere finte: violazione dello Statuto

Il Ministero del Lavoro, con nota prot. n. 11241 dell'1 giugno 2016, ha chiarito che, anche a seguito della nuova formulazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, l'impianto di videosorveglianza non può essere installato prima che sia raggiunto uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali o, in mancanza, prima del rilascio dell'autorizzazione da parte della Direzione del Lavoro territorialmente competente.

Ricorda a tal proposito la nota che sussiste la violazione del citato articolo 4 anche in caso di:

- apparecchiature installate ma non ancora funzionanti;
- preavviso dato ai lavoratori;



- controllo discontinuo.

Inoltre viene evidenziato che, nel corso degli ultimi anni, diverse sentenze hanno confermato il divieto di installazione di tali impianti in difetto dei presupposti previsti dall'art. 4 della Legge n. 300/1970, anche nel caso di telecamere "finte" montate a scopo meramente dissuasivo.

Il mancato rispetto della norma in materia di video-sorveglianza è punito con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Qualora nel corso dell'attività ispettiva, venga riscontrata l'installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le RSA/RSU ovvero in assenza dell'autorizzazione rilasciata da parte della DTL, gli ispettori impartiranno una prescrizione, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. n. 758/1994, invitando a rimuovere gli impianti audiovisivi.

Per eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nel verbale di prescrizione, fisserà, per la regolarizzazione, un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

Infine, conclude il Ministero, qualora nel periodo di tempo fissato dall'organo di vigilanza venga siglato l'accordo sindacale ovvero venga rilasciata l'autorizzazione dalla DTL, venendo meno i presupposti oggettivi dell'illecito, l'ispettore potrà ammettere il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

### 1.19 Procedura per incentivo assunzione dei disabili

Il c.d. Decreto Semplificazione ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con disabilità che va richiesto all'INPS mediante apposite procedure telematiche e può essere autorizzato fino all'esaurimento delle risorse specificamente stanziato.

Con circolare n. 99 del 13 giugno 2016, l'Istituto ha fornito le indicazioni operative per il godimento dell'incentivo soffermandosi su:

- datori di lavoro che possono accedere al beneficio;
- lavoratori per i quali spetta l'incentivo;
- rapporti incentivati;



- misura e durata dell'incentivo;
- condizioni di spettanza dell'incentivo;
- coordinamento con altri incentivi.

### Adempimenti

Per fruire dell'incentivo il datore di lavoro deve inoltrare una domanda preliminare di ammissione, avvalendosi del modulo di istanza on-line "151-2015", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente".

Il modulo è accessibile seguendo il percorso "servizi on line", "per tipologia di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti", "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

Tale richiesta può essere fatta sia per le assunzioni in corso – con data di decorrenza dall'1 gennaio 2016 - che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati e l'Istituto verificherà la disponibilità residua delle risorse.

In caso positivo, sarà comunicato telematicamente che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo massimo dell'incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell'istanza preliminare.

Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – dovrà, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione ovvero di trasformazione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Lo stato e/o l'esito delle istanze di prenotazione e di conferma sarà visualizzabile all'interno dell'applicazione "DiResCo" e l'istanza di conferma costituirà domanda definitiva di ammissione al beneficio.

Evidenzia la circolare che, a seguito dell'autorizzazione, l'incentivo per l'assunzione dei disabili potrà essere fruito in quote mensili mediante conguaglio nelle denunce contributive.

### 1.20 Promozione welfare aziendale

Con circolare n. 10 del 13 giugno 2016 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha analizzato il nuovo quadro normativo inerente il welfare aziendale analizzando:



- ambito soggettivo;
- servizi offerti alla generalità o a categorie di dipendenti;
- servizi offerti ai familiari di dipendenti o di categorie di questi;
- specifici servizi offerti alla generalità o categorie di dipendenti;
- organizzazione e finanziamento dei piani di welfare;
- voucher cartaceo o elettronici;
- deducibilità del reddito delle spese di welfare.

### Piani di welfare

Evidenzia la Fondazione che i piani di welfare aziendale possono essere predisposti in qualsiasi momento dell'anno e le norme non prevedono vincoli in termini di decorrenza né di durata.

In caso di opzione del lavoratore per trasformare il premio aziendale in piani di welfare, i benefici fiscali e contributivi sono riconosciuti nei limiti di 2.000 euro o 2.500 euro fissati dalla Legge di stabilità 2016.

Non è comunque vietato che le aziende possano scegliere di avviare piani di welfare, parallelamente ai premi aziendali e senza alcun collegamento con essi, applicando i benefici senza alcun limite.

Il piano aziendale di welfare può essere finanziato con ulteriori e specifiche risorse messe a disposizione dall'azienda.

Infine, sottolinea la circolare n. 10/2016, datore di lavoro e lavoratore possono, con accordo, rinunciare a trattamenti di superminimo attualmente riconosciuti a fronte di piani di welfare di specifico interesse per i lavoratori.



## ADEMPIMENTI E SCADENZE

### 1 luglio 2016

- Nuova aliquota previdenza complementare a carico del datore di lavoro. *Soggetti:* Cemento - Pmi Confimi
- Nuova percentuale lavoratori con contratto di collaborazione continuata e continuativa dei call center in outbound *Soggetti:* Telecomunicazioni
- Elemento distintivo della retribuzione (di pari importo e in sostituzione della decorrenza aumenti minimi retributivi e indennità di posizione organizzativa) :
  - Chimica – Industria
  - Chimica - Industria – Fibre
  - Lubrificanti e Gpl
  - Abrasivi – Industria
- Indennità di funzione Quadri *Soggetti:* Centri elaborazione dati
- Pagamento elemento distintivo e aggiuntivo della retribuzione.  
L'importo, a copertura del vuoto temporale contrattuale, è pari a 5 euro ed è corrisposto mensilmente, per 30 mesi consecutivi. *Soggetti:* Pulizia – artigianato
- Decorrenza nuovi minimi retributivi:
  - Tabacco
  - Pompe funebri
  - Trasporto aereo – gestioni aeroportuali
  - Chimica artigianato

### 11 luglio 2016

- Contributi lavoratori domestici *Soggetti:* Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari



- Versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC) *Soggetti:* Aziende di commercio, spedizione e trasporto
- Versamento contributi Fondo M. Negri *Soggetti:* Aziende di commercio, spedizione e trasporto
- Versamento trimestrale contributi al Fondo A. Pastore *Soggetti:* Aziende di commercio, spedizione e trasporto



## GUIDA PRATICA

### Voucher per il lavoro accessorio

Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dall'1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

#### Committenti imprenditori e professionisti con ulteriori limiti

Il limite complessivo è di 7.000 euro anche nei confronti dei committenti imprenditori\* e professionisti, ma le attività lavorative possono essere svolte a favore del **singolo committente per compensi non superiori a 2.020 euro per il 2015 (lordo € 2.693), rivalutati annualmente** (tale valore è per il momento ancora valido).

*\*l'espressione "imprenditori" utilizzata dal Legislatore, risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall'art. 2082 e segg. c.c., dalla cui lettura congiunta è possibile individuare una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA e/o codice fiscale numerico, non sono da considerarsi imprenditori e, dunque, non sono soggetti alla suddetta limitazione.*

I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, possono, invece, rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso (lordo € 4000) per anno civile, rivalutati annualmente.



Le indennità di disoccupazione NASpl e le prestazioni integrative del salario sono cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio, ma con tetto a 3mila euro:

- per i compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite dei 3.000 euro annui, il beneficiario dell'indennità NASpl non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione all'Istituto;
- la comunicazione va fatta prima che il compenso determini il superamento del limite dei 3.000 euro anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalla indennità NASpl.

### L'acquisto dei buoni

Li possono acquistare i buoni lavoro esclusivamente attraverso:

- tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
- Banche Popolari abilitate;
- procedura telematica INPS.

### L'acquisto di voucher telematici

Dal 2 maggio 2016 non è più possibile acquistare voucher telematici mediante F24 con la causale LACC – Lavoro occasionale accessorio.

Da tale data è possibile utilizzare la suddetta **causale LACC nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”**.

Rimane impregiudicata la possibilità di utilizzare la causale LACC nel modello F24EP per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate.

Alla luce di questa novità si riepilogano le modalità di acquisto dei voucher telematici a partire dal 2 maggio 2016 per committenti imprenditori e liberi professionisti:

1. tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” con le seguenti modalità di compilazione:



- nella sezione CONTRIBUENTE, nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", inserire il codice fiscale e i dati anagrafici o la ragione sociale del soggetto che effettua il versamento;
- nella sezione ERARIO ED ALTRO inserire: nel campo "tipo", la lettera "I" – nel campo "elementi identificativi", nessun valore – nel campo "codice", la causale contributo LACC – nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui si effettua il pagamento nel formato "AAAA";

2. tramite modello "F24 EP" per gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche autorizzate secondo le consuete modalità;

3. tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO ACCESSORIO, il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10;

4. tramite pagamento on line collegandosi al sito Inps, nella sezione Servizi OnLine/Portale dei pagamenti.

### Procedura acquisto di voucher telematici

Quanto alla procedura, i committenti persone giuridiche possono accedere direttamente alle funzionalità tramite il Legale Rappresentante il quale, dotato di PIN, deve, adesso, indicare se vuole operare in qualità di cittadino o di azienda.

Effettuato l'accesso, la persona giuridica si troverà davanti una schermata nella quale potrà autocertificare di essere:

- imprenditore;
- libero Professionista;
- non imprenditore o non libero professionista.

Se il committente persona giuridica ha autocertificato di essere imprenditore o libero professionista (o non abbia inserito l'autocertificazione), quando inserirà una dichiarazione (Dichiarazione Rapporti telematica, Prestazione PEA, Attivazione voucher INPS o Postali), l'applicazione controllerà che l'importo corrisposto dal committente al prestatore nell'anno (i voucher riscossi dal prestatore acquistati dal committente per ogni canale d'acquisto e le consuntivazioni telematiche) sommato all'importo presunto, non superi i 2.020 euro e in caso



di superamento impedirà l'inserimento della dichiarazione di inizio attività.

Analogamente se verrà inserita una consuntivazione (Consuntivazione Rapporti telematica), l'applicazione controllerà che l'importo corrisposto dal committente al prestatore nell'anno, sommato all'importo della consuntivazione, non superi i 2.020 euro e in caso di superamento impedirà la consuntivazione.

### Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio

La legge prevede l'obbligo di comunicare alla Dtl competente, prima dell'inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche - ivi compresi sms o posta elettronica - i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.

Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all'attuazione dell'obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, **la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.**

### Norme e prassi

D.Lgs. n. 81/2015

INPS, circolare n. 149/2015

INPS, circolare n. 68/2016

INPS, messaggio PEI n. 8628/2016

INPS, messaggio n. 494/2016

INPS, messaggio n. 1668/2016



## INFORMAZIONI DI CONTATTO

PMS SRL  
VIA GALILEO GALILEI, 21  
33170 PORDENONE  
TEL 0434572163  
MAIL INFO@PMSWEB.IT

